

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Approvato con delibera consiliare n. 20 del 29/04/2010 modificato con delibere consiliari n. 51 del 30/06/2010 e n.60 del 28/07/2010 modificato con delibera consiliare n. 107 del 23/12/2010 modificato con delibere consiliari n. 20 del 21/03/2011 e n. 46 del 25/06/2011 modificato con delibera consiliare n. 16 del 29/03/2012

In vigore dal 01/01/2012

TITOLO I Principi generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Norme di rinvio
- Art. 4 Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

TITOLO II La Tariffa

Capo I – I soggetti

- Art. 5 Presupposto
- Art. 6 -Soggetti passivi

Capo II – Presupposti oggettivi

- Art. 7 Superfici soggette a tariffa (Abrogato)
- Art. 8 Locali ed aree non soggetti alla tariffa
- Art. 9 Determinazione convenzionale della superficie

Capo III – Principi base della Tariffa

- Art. 10 Piano finanziario
- Art. 11 Tariffa di riferimento
- Art. 12 Articolazione della tariffa
- Art. 13 Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 14 Commisurazione della tariffa

Capo IV - Utenze Domestiche

- Art.15 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti

Capo V – Utenze Non Domestiche

- Art. 17 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 Tariffa giornaliera e forfetaria

Capo VI - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 19 Riduzioni tariffarie
- Art. 19 bis Riduzioni tariffarie per utilizzo Stazione Ecologica
- Art. 20 Agevolazioni
- Art. 21 Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate

TITOLO III Comunicazioni, accertamento, riscossione, sanzioni

- Art. 22 Comunicazione
- Art. 23 -Fatturazione
- Art. 24 Rimborso
- Art. 25 Accertamento
- Art. 26 Riscossione
- Art. 27 Violazioni e penali

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 28 - Entrata in vigore

TITOLO I

- Principi generali -

Art. 1 - Oggetto del regolamento

[1] Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nonché il regime delle penali, in conformità dell'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

- [1] Nel Comune di San Miniato è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n.152/2006.
- [2] L'applicazione della tariffa, la sua riscossione volontaria e coattiva e il suo accertamento, nonché il regime delle penali, sono affidati al soggetto gestore in qualità di concessionario della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal contratto di servizio.
- 3] Le tariffe, elaborate sulla base del DPR n. 158 del 27/04/1999, sono determinate dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il gestore.
- [4] Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa.

Art. 3 - Norme di rinvio

- [1] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento
- [2] Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

- [1] La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
- [2] La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore in base al Regolamento ed al Contratto di Servizio.

TITOLO II

- LA TARIFFA -

Capo I – I soggetti

Art. 5 - Presupposto

- [1] *Soggetti obbligati* La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
- [2] *Principio di solidarietà* Per le utenze domestiche, l'obbligazione sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare e/o tra gli eredi dell'utente. Per le utenze non domestiche l'obbligazione sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, tra tutti coloro che utilizzano il medesimo immobile. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.
- [3] *Criteri di misurazione*. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali ed aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 190 (centonovanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 190 (centonovanta)
- [4] *Principio di presunzione*. Il possesso o la detenzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata:
 - per le abitazioni ad uso domestico, dalla attivazione della residenza e/o dell'abitabilità;
 - per le utenze <u>non domestiche</u> dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità.

In <u>entrambi i casi</u> la predisposizione è inoltre attestata. dalla presenza di mobili, attrezzature e impianti, e/o dall'attivazione dell'allacciamento anche di un solo servizio di rete.

Art. 6 -Soggetti passivi

- [1] La tariffa è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione ecc.) oppure senza titolo, locali o aree scoperte che rispettino il presupposto di cui sopra.
- [2] Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante dall'anagrafe della popolazione.
- [3] Per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, si considera il titolare dell'impresa, associazione, studio o società.
- [4] abrogato.
- [5] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- [6] Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- [7] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.
- [8] Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
- [9] Per le abitazioni tenute a disposizione ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed applicata sulla base del numero degli occupanti così come determinato dall'art. 15.
- [10] Chiunque possegga o detenga locali o aree deve, entro sessanta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, darne comunicazione al gestore del ciclo dei rifiuti utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, gli uffici del gestore e acquisibile collegandosi al sito di quest'ultimo.

Capo II - Presupposti oggettivi

Art. 7 - Superfici soggette a tariffa

Abrogato.

Art. 8 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

- [1] Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:
 - destinati esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - destinati a istituzioni scolastiche statale per i quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e non vi sia l'allacciamento ai servizi di erogazione di acqua, gas, telefono e energia elettrica;
 - siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purché di fatto permanentemente inutilizzati;
 - che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;
 - i locali utilizzati dalle aziende di servizio pubblico alla persona, così come individuate dalla Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 43, per lo svolgimento delle proprie competenze statutarie.

Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore con apposita istanza dalla quale risulti anche la possibilità di contattare per le vie brevi l'utente e, previo sopralluogo da parte del gestore al fine di verificare lo stato dei locali o delle aree, comportano la non assoggettabilità a tariffa dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al gestore il superamento delle circostanze di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

[2] Nel caso in cui l'inagibilità riguardi locali o aree ove l'utente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tariffa per i locali o aree oggetto di domicilio.

Art. 9 - Determinazione convenzionale della superficie

- [1] Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono al cui smaltimento il produttore provveda direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della tariffa per i rifiuti urbani, è sia determinata in modo forfetario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata alla superficie così come determinata ai sensi dell'art.5, comma 3:
 - 1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 60%

- 2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 60%
- 3) Tipografie artigiane 20%
- 4) Autocarrozzerie 70%
- 5) Produzione di Ceramiche 40%
- 6) Decorazione, molatura vetro 20%
- 7) Falegnamerie 40%
- 8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 10%
- 9) Gommisti 80%
- 10) Calzaturifici 60%
- 11) Galvanotecnica e verniciature 40%
- 12) Lavanderie 20%
- 13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 50%
- 14) Locali dell'industria tessile 20%
- 15) Ospedali, Case di cura e di riposo 40%
- 16) Cantine e frantoi con carattere industriale 60%
- 17) Laboratori fotografici 20%
- 18) Florovivaismo 75%

Per usufruire delle suddette riduzioni è necessario che l'utente ne faccia richiesta e che ne sia stata accertata l'esistenza dei presupposti da parte del Gestore. A tal proposito gli utenti devono produrre al Gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi La documentazione deve essere prodotto all'atto della comunicazione oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo e comunque dietro richiesta per iscritto del Gestore. La tariffa di cui al punto 1. è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

- [2] Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie.
 - 1) Aree scoperte operative eccedenti mg. 100 40%

- 2) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500 50%
- 3) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000 60%
- 4) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000 70%
- 5) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000 80%";
- [3] Per i locali o le aree facenti parte del medesimo immobile destinati promiscuamente all'uso domestico e allo svolgimento di una attività economica o professionale, si presume che il 20% dell'intera superficie, così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3, sia destinata allo svolgimento dell'attività economica o professionale, mentre il rimanente 80% dell'intera superficie sia destinata all'uso domestico.

Capo III - Principi base della Tariffa

Art. 10 - Piano finanziario

[1] Ai fini della determinazione della tariffa, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani e successive integrazioni, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n. 158. art. 8.

Art. 11 - Tariffa di riferimento

- [1] Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999 su proposta del soggetto gestore, il Consiglio Comunale determina i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa da parte del gestore, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili e degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche.
- [2] La tariffa massima è determinata per anno solare con deliberazione consiliare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa massima vigente. La tariffa è pubblicata sul sito dell'Amministrazione Comunale e del Gestore.
- [3] La tariffa di riferimento per la fatturazione sarà determinata dal soggetto gestore, di concerto con il comune, e resa nota mediante comunicazione da parte del gestore stesso entro e non

oltre 10 gg lavorativi antecedenti la prima fatturazione dell'anno. Tale tariffa non dovrà essere superiore a quella massima deliberata dal consiglio.

- [4] Abrogato.
- [5] L'obbligazione per i soggetti passivi di cui all'art.6, sorge dall'inizio del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di cui all'art. 5.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

- [1] La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- [2] Il comune ripartisce fra le due suddette categorie (domestiche e non domestiche) l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.
- [3] Abrogato.
- [4] La tariffa, è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare. Con riguardo all'obbligazione tariffaria, le condizioni di nuova occupazione e di cessazione hanno effetto dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 13 - Classificazione dei locali e delle aree

- [1] *Utenze domestiche*. I locali e le aree sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie posseduta o detenuta nonché tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.
- [2] *Utenze non domestiche*. I locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Le categorie sono previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché dalla iscrizione nel Registro delle Imprese, dal codice ATECO, dal codice ISTAT o dall'iscrizione ad albi e registri o comunque all'attività effettivamente svolta.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

In caso di pluriattività si assume quella svolta in maniera prevalente.

Qualora il contribuente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito delle categorie previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 rispecchi maggiormente la quantità di rifiuti prodotta annualmente, può farne richiesta al Gestore come previsto dall'art. 22. Il Gestore a sua volta può eseguire le

opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti come previsto dall'art. 25.

Art. 14 - Commisurazione della tariffa

- [1] La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.
- [2] Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
 - a) *costi fissi*: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;
 - b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del servizio erogato.
- [3] L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte del Gestore, del suddetto Piano finanziario.

Capo IV - Utenze Domestiche

Art.15 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

- [1] Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:
 - a) utenze domestiche di soggetti *residenti*: le unità abitative possedute o detenute da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune:
 - b) utenze domestiche di soggetti *non residenti*: le unità abitative possedute o detenute da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
- [2] Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune (vedi art. 16), nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
- [3] Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, per le utenze intestate a utenti non residenti nel Comune, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente nella misura di uno o nella diversa misura che dovesse risultare dall'accertamento.

- [4] Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
- [5] Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti (seconda casa) nel Comune di San Miniato la tariffa variabile verrà abbattuta del 100%.
- [6] *Quota fissa della tariffa*. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento¹ (Ka), di cui alla tabella a) dell'Allegato, relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile posseduto o detenuto, in modo da privilegiare quelle più numerose, e le minori dimensioni dei locali.
- [7] Quota variabile della tariffa La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto, e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, si applica un sistema presuntivo che utilizza i coefficienti di adattamento² (Kb), di cui alla tabella b) dell'Allegato, per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare, allegati al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Art. 16 - Determinazione del numero degli occupanti

- [1] Abrogato
- [2] E' comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.
- [3] Nel caso in cui nella comunicazione di cui al successivo art. 22 non risultino le informazioni relative al numero di componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, la tariffa è comunque applicata considerando in via convenzionale e presuntiva, facendo salva la prova contraria, una superficie di metri quadrati 120. Il numero degli occupanti è desunto dalle risultanze dei pubblici registri anagrafici per gli utenti residenti, mentre per gli utenti non residenti, si applica il disposto dell'art.15, terzo comma del presente regolamento.

Capo V - Utenze Non Domestiche

¹ Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Centro).

 $^{^{2}}$ I coefficienti Kb sono previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2.

Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

- [1] Per ogni classe di attività vengono determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti³ (Kc e Kd), di cui alle tabelle c) e d) dell'Allegato, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua nella delibera del Consiglio comunale ai fini del successivo calcolo della tariffa.
- [2] In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie risultante dalla banca dati catastale acquisibile dall'Amministrazione Comunale e messa a disposizione del Gestore e comunque nella misura dell'80% di quella catastale.

Art. 18 - Tariffa giornaliera e forfetaria

- [1] Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze che utilizzano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.
- [2] La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie utilizzata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- [3] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e variabile). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a € 5,00. Tale importo, sarà, comunque, addebitato sulla fattura successiva
- [4] Nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 182 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.
- [5] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o su aree ad uso pubblico, il gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sull'area occupata.

Capo VI – Riduzioni e agevolazioni

Art. 19 - Riduzioni tariffarie

[1] Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per

³ I coefficienti Kc e Kd sono previsti nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2.

- causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.
- [2] Per le utenze domestiche e non domestiche che beneficiano del servizio porta a porta o della raccolta domiciliare è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 17% per le utenze domestiche e del 27% per le non domestiche. Tale agevolazione è concessa d'ufficio sulla base dei dati in possesso del gestore.
- [3] Articolazione territoriale.Le utenze situate fuori dal centro abitato, distanti oltre 500 metri dal cassonetto beneficiano di una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 40%. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.
- [4] Non usufruisce del beneficio di cui al comma 3 l'utenza servita dal servizio porta a porta o di raccolta domiciliare.
- [5] Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 9%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'Amministrazione Comunale. Questa, verificato che l'utente pratichi effettivamente il compostaggio, provvede a darne comunicazione al gestore. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.
- [6] *Utenze non stabilmente attive*. Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:
 - a) Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative a utenti non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 10%.
 - Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciata al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità. Nel caso in cui l'abitazione si trovi in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, l'utenza non verrà assoggettata a tariffa.
 - b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai

- competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione del 30%.
- [7] *Residenti all'estero*. Gli utenti che risiedano o abbiamo dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10%.
- [8] Alle aree scoperte, di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani vigente, il coefficiente di riduzione sulla tariffa variabile previsto è da intendersi al netto della eventuale riduzione per produzione di rifiuti speciali di cui all'art. 9 del presente regolamento.
- [9] La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 17.
 - La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata in caso di cessazione dell'utenza o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti in caso di continuazione dell'utenza. Il produttore per beneficiare della riduzione deve presentare al gestore il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno per il quale si chiede il beneficio nonché i formulari di identificazione dei rifiuti e la dichiarazione del soggetto che ha provveduto ad avviare al recupero.
- [10] Gli utenti agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa del 10%.
- [11] La misura delle riduzioni di cui ai commi precedenti è stabilita annualmente da delibera del Consiglio comunale. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le riduzioni vigenti.
- [12] Le riduzioni concesse su richiesta dell'utenza di cui ai commi 3, 6a), 6b), 7 e 10 hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
 - Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.
 - In caso di accertamento dell'insussistenza del presupposto di fatto di cui al comma 2 o al comma 3, il gestore provvede a liquidare la tariffa per intero.
- [13] L'utente deve comunicare qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente articolo entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa.

Art. 19 bis - Riduzioni tariffarie per utilizzo Stazione Ecologica

1. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. All'utenza domestica che

conferisce al centro di raccolta viene rilasciata una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, la data, il tipo di rifiuti contraddistinto dal codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

2. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani o gli assimilati agli urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione per tipologia e peso così come sotto specificato:

| Descrizione | RIFIUTO | CER | Quantità massima a persona (kg) per utenze | sconto € al kg |
|---|---|----------|---|-------------------|
| Rifiuto | | | domestiche | C al kg |
| Ingombranti | RIFIUTI INGOMBRANTI | 20 03 07 | 50 | 0,12 |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Frigo, clima e grandi bianchi) | APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 20 01 21, 20 01 23 E 20 01 35 | 20 01 36 | 20 | 0,15 |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV e Monitor) | APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO,DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 20 01 21 E 20 01 23, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 20 01 35 | 20 | 0,15 |
| Rifiuti legnosi che non contengono sostanze pericolose | LEGNO CHE NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE | 20 01 38 | 20 | 0,05 |
| Flaconi vuoti infiammabili | IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE | 15 01 10 | 1 | 0,10 |
| Bombolette spray | IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE COMPRESI I CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI | 15 01 11 | 1 | 0,10 |
| Oli vegetali | OLI E GRASSI COMMESTIBILI | 20 01 25 | 5 | 0,30 |
| Oli minerali esausti | ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE | 13 02 08 | 5 | 0,30 |
| Toner per stampa esauriti | TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17 | 08 03 18 | 2 | 0,20 |
| Pile esauste | BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33 | 20 01 34 | 1 | 0,20 |
| Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche | BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03 | 20 01 33 | 7 | 0,20 |

| Flaconi pieni pericolosi | VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE | | 2 | 0,10 |
|--------------------------|---|----------|----|------|
| materiale ferroso | METALLO | 20 01 40 | 80 | 0,05 |
| Sfalci e potature | SFALCI E POTATURE | 20 02 01 | 50 | 0,02 |

3. La riduzione di cui al comma 2 è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali. Lo sconto ottenuto viene calcolato nella prima bollettazione utile.

4. (abrogato)

5. Per l'annualità 2011 l'attuazione del presente articolo è subordinata all'entrata in funzione della stazione ecologica informatizzata e la riduzione di cui al comma 2 e 3 sarà calcolata in un'unica soluzione da scontare sulla prima bolletta relativa all'anno 2012.

Art. 20 - Agevolazioni

- [1] Sono concesse agevolazioni sulla intera tariffa per i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni (non considerando a tal fine i collaboratori domestici, le badanti e simili) La riduzione sarà pari al 100% per i nuclei aventi un valore ISEE non superiore a 10.000,00 € mentre in presenza di un valore ISEE compreso fra 10.000,01 €e 12.500,00 € la riduzione è del 50%. I limiti di reddito saranno determinati annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione i limiti di reddito si intendono confermati.
- [2] Per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti con punteggio massimo o invalidi al 100%, non ricoverati e certificati in base alla legge vigente, è riconosciuta un'agevolazione annua di 50 €.
- [3] Le agevolazioni previste dal comma 2 del presente articolo sono concesse su richiesta dell'utente ed hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.
- [4] Per le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'utente deve presentare al Gestore entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello per cui si chiede l'agevolazione l'istanza di richiesta. L'istanza presentata entro il 31 dicembre 2012 è valida anche per l'anno 2012.
- [5] Le riduzioni previste dall'art. 19 e le agevolazioni previste dall'art. 20 e 21, comma 2 e 3 sono cumulabili e comunque non possono superare il 90% della tariffa totale, fatta eccezione per gli esenti.
- [6] Abrogato

Art. 21 - Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate

- [1] Il Comune riconosce forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, su segnalazione del Settore competente in campo sociale, in attuazione del vigente "Regolamento dei Comuni associati per l'accesso ai servizi sociali per l'erogazione di prestazioni sociali" e limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
- [2] Abrogato
- [3] E' altresì riconosciuta al Comune la facoltà di determinare agevolazioni a favore di categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
- [4] Tali interventi dovranno essere determinati con deliberazione del Consiglio Comunale e attuati con stanziamento nel bilancio di previsione annuale della spesa prevista.

TITOLO III

-Comunicazioni, accertamento, riscossione, sanzioni -

Art. 22 - Comunicazione

- [1] I soggetti passivi di cui all'art. 6 devono presentare al gestore apposita comunicazione in caso di:
 - a) variazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree di cui all'art. 7;
 - b) cessazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree di cui all'art. 7;
 - c) richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 19 e 20;
 - d) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni o delle agevolazioni di cui al punto c).
- [2] La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata dall'intestatario dell'utenza, ovvero in caso di morte, assenza o impedimento, da coloro che ne rispondono in solido.
- [3] La comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- [4] In caso di cessazione di cui al comma 1, la comunicazione deve indicare anche il nuovo possessore o detentore dei locali o delle aree.
- [5] La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);

- b) dati identificativi del possessore o detentore dei locali o delle aree e del proprietario degli stessi (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e dati catastali;
- d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, dei locali o delle aree, nonché quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione dei locali o delle aree;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni e o riduzioni.

Per le utenze non domestiche:

- f) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del titolare oppure del legale rappresentante;
- g) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- h) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e dati catastali;
- i) indicazione della data di inizio del possesso o della detenzione o in cui è intervenuta la variazione;
- 1) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni e o riduzioni.
- [6] Il gestore organizza il call-center e lo sportello aperto al pubblico. L'utente può effettuare la comunicazione al call-center, il quale provvede a rimettere il modulo precompilato all'utente in modo che quest'ultimo provveda alla sua sottoscrizione e alla spedizione al gestore: oppure può effettuare la comunicazione consegnandola allo sportello aperto al pubblico oppure spedendola per posta o inviandola via telefax al gestore.
- [7] Il gestore mette a disposizione degli utenti gli appositi moduli per la denuncia sul proprio sito e agli sportelli aperti al pubblico.

Art. 23 -Fatturazione

- [1] Il gestore emette una o due fatture per ogni anno solare. La fattura è determinata sulla base dei dati risultanti al gestore (numero dei componenti, superfici ecc.) contiene eventuali conguagli di periodi precedenti.
- [2] La fattura deve essere pagata utilizzando gli appositi bollettini ad essa allegati. La fatturazione è suddivisa comunque in quattro rate scadenti entro l'anno solare.
- [3] Abrogato
- [4] A richiesta dell'utente il gestore attiva la domiciliazione bancaria della fattura.
- [5] La fattura deve contenere l'indicazione dell'ufficio del gestore presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito alla stessa.
- [6] La fattura è inviata all'indirizzo dell'utente dallo stesso denunciato.

Art. 24 - Rimborso

- [1] In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal mese successivo alla data della cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree.
- [2] La cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree deve essere dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
- [3] Abrogato.
- [4] Il gestore provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 25 - Accertamento

- [1] Il gestore esercita l'attività di accertamento necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
- [2] A tal fine il gestore può:
 - a) richiedere all' utente l'esibizione della documentazione comprovante quanto dallo stesso dichiarato, nonché le planimetrie catastali e/o la certificazione catastale atte alla verifica dei locali o delle aree;
 - b) utilizzare le banche dati cui ha accesso per la verifica della situazione di fatto e di diritto;
 - c) accedere nei locali o nelle aree per rilevarne la superficie, la destinazione e l'uso. In tal caso il gestore deve informare anticipatamente dell'accesso l'utente indicando per iscritto la o le persone che effettueranno la verifica sul posto. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- [3] Abrogato
- [4] In caso di omessa, insufficiente o incompleta esibizione della documentazione richiesta, nonché in caso di comportamento dell'utente che di fatto impedisca l'accesso ai locali o alle aree, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva la prova contraria.
- [5] L'atto di accertamento con applicazione della penale di cui all'art.27 è inviato all'utente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento il cui costo è posto a carico dello stesso.

Art. 26 – Riscossione

- [1] La tariffa è applicata, liquidata e riscossa dal gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
- [2] In caso di omesso o insufficiente pagamento, la riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n.602/1973.

[3] Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all' utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 27 - Violazioni e penali

- [1] In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 10, **d**all'art. 19, comma 13 o dall'art. 22, comma 1, lett. b), nonché dall'art. 22, comma 4, si applica la penale fissa di 50€ anche con addebito sulla fattura successiva.
- [2] In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 10, dall'art. 19, comma 13, o dall'art. 22, comma 1, lett. a), nonché dall'art. 22, comma 4, il gestore applica inoltre, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari al 30% della tariffa stessa, anche con addebito sulla fattura successiva.
- [3] In caso di omesso o insufficiente pagamento della fattura il gestore sollecita l'utente al pagamento di quanto dovuto con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese amministrative per il sollecito sono poste a carico dell'utente, anche con addebito sulla fattura successiva.
- [3 bis] Abrogato.
- [4] Dalla data di scadenza e fino all'integrale pagamento della rata stessa, decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Tali interessi sono posti a carico dell'utente anche con addebito sulla fattura successiva.
- [5] Ogni e qualsiasi spesa posta a carico del gestore per l'attivazione della riscossione coattiva è addebitata all'utente anche con addebito sulla fattura successiva.
- [6] Abrogato

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 28 - Entrata in vigore

- [1] Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
- [2] In caso di emissione di fattura per il servizio prestato antecedentemente al 01/01/2012 si applica il regolamento all'epoca vigente.
- [3] Dal 01/01/2012 sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATI

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

a) Coefficienti per l'attribuzione della parte <u>fissa</u> della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

- comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

| | NORD | CENTRO | SUD |
|---------|------|--------|------|
| 1 | 0,80 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | 1,14 | 1,10 | 1,09 |
| 5 | 1,23 | 1,17 | 1,10 |
| 6 o più | 1,30 | 1,23 | 1,06 |

- comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

| | NORD | CENTRO | SUD |
|---------|------|--------|------|
| 1 | 0,84 | 0,82 | 0,75 |
| 2 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
| 3 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| 4 | 1,16 | 1,10 | 1,08 |
| 5 | 1,24 | 1,17 | 1,11 |
| 6 o più | 1,30 | 1,21 | 1,10 |

b) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

| | minimo | massimo | medio |
|---------|--------|---------|-------|
| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

c) Coefficienti per l'attribuzione della parte <u>fissa</u> della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

| | | NORD min - max | CENTRO min - max | SUD min - max |
|----|--|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40-0,677 | 0,43-0,61 | 0,45-0,63 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,30-043 | 0,39-0,46 | 0,33-0,47 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,51-0,60 | 0,43-0,52 | 0,36-0,44 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,760-88 | 0,74-0,81 | 0,63-0,74 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,38-0,64 | 0,45-0,67 | 0,35-0,59 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,34-0,51 | 0,33-0,56 | 0,34-0,5 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,20-1,64 | 1,08-1,59 | 1,0-1,41 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,95-1,08 | 0,85-1,19 | 0,85-1,08 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,00-1,25 | 0,89-1,47 | 0,90-1,09 |
| 10 | Ospedale | 1,07-1,29 | 0,82-1,70 | 0,86-1,43 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,07-1,52 | 0,97-1,47 | 0,90-1,17 |
| 12 | Banche ed istituti di eredito | 0,55-0,61 | 0,51-0,86 | 0,48-0,79 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,99-1,41 | 0,92-1,22 | 0,85-1,13 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,11-1,80 | 0,96-1,44 | 1,01-1,50 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60-0,83 | 0,72-0,86 | 0,56-0,91 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,09-1,78 | 1,08-1,59 | 1,19-1,67 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 1,09-1,48 | 0,98-1,12 | 1,19-1,50 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,82-1,03 | 0,74-0,99 | 0,77-1,04 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,09-1,41 | 0,87-1,26 | 0,91-1,38 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,38-0,92 | 0,32-0,89 | 0,33-0,94 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55-1,09 | 0,43-0,88 | 0,45-0,92 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 5,57-9,63 | 3,25-9,84 | 3,40-10,28 |

| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,85-7,63 | 2,67-4,33 | 2,55-6,33 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,96-6,29 | 2,45-7,04 | 2,56-7,36 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,02-276 | 1,49-2,34 | 1,56-2,44 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54-2,61 | 1,49-2,34 | 1,56-2,45 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,17-11,29 | 4,23-10,76 | 4,42-11,24 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,56-2,74 | 1,47-1,98 | 1,65-2,73 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,50-6,92 | 3,48-6,58 | 3,35-8,24 |
| 30 | Discoteche, night-club | 1,04-1,91 | 0,74-1,83 | 0,77-1,91 |

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

| | | NORD | CENTRO | SUD |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| | | min - max | min - max | min - max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32-0,51 | 0,34-0,66 | 0,29-0,52 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67-0,80 | 0,70-0,85 | 0,44-,074 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38-0,63 | 0,43-0,62 | 0,66-0,75 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,30-0,43 | 0,23-0,49 | 0,34-0,52 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07-1,33 | 1,02-1,49 | 1,01-1,55 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,80-0,91 | 0,65-0,85 | 0,85-0,99 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,95-1,00 | 0,93-0,96 | 0,89-1,20 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,00-1,13 | 0,76-1,09 | 0,90-1,05 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,55-0,58 | 0,48-0,53 | 0,44-0,63 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,87-1,11 | 0,86-1,10 | 0,94-1,16 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07-1,52 | 0,86-1,20 | 1,02-1,52 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) | 0,72-1,04 | 0,68-1,00 | 0,78-1,06 |
| | paradomere, | | | |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92-1,16 | 0,92-1,19 | 0,91-1,45 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43-0,91 | 0,42-0,88 | 0,41-0,86 |

| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55-1,09 | 0,53-1,00 | 0,67-0,95 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 16 | Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie | 4,84-7,42 | 5,01-9,29 | 5,54-8,18 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,64-6,28 | 3,83-733 | 4,38-6,32 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76-2,38 | 1,91-2,66 | 0,57-2,80 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54-2,61 | 1,13-2,39 | 2,14-3,02 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 60,6-10,44 | 6,58-10,89 | 0,34-10,88 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,04-1,64 | 1,00-1,58 | 1,02-1,75 |

$\label{eq:coefficienti} \mbox{d) Coefficienti per l'attribuzione della parte $\frac{\mbox{variabile}}{\mbox{della tariffa alle utenze non domestiche}}$ (Kd)$

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

| | | NORD | CENTRO | SUD |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | min - max | min - max | min - max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3,28 - 5,50 | 3,98 - 5,65 | 4,00 - 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,50 - 3,50 | 3,60 - 4,25 | 2,90 - 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 4,20 - 4,90 | 4,00 - 4,80 | 3,20 - 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,25 - 7,21 | 6,78 - 7,45 | 5,53 - 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,10 - 5,22 | 4,11 - 6,18 | 13,10 - 5,20 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 2,82 - 4,22 | 3,02 - 5,12 | 3,03 - 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 9,85 - 13,45 | 9,95 - 14,67 | 8,92 - 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 7,76 - 8,88 | 7,80 - 10,98 | 7,50 - 9,50 |
| 9 | Case di cura e riposo | 8,20 - 10,22 | 8,21 - 13,55 | 7,90 - 9,62 |
| 10 | Ospedale | 8,81 - 10,55 | 7,55 - 15,67 | 7,55 - 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,78 - 12,45 | 8,90 - 13,55 | 7,90 - 10,30 |

| 12 | Banche ed istituti di credito | 4,50 - 5,03 | 4,68 - 7,89 | 4,20 - 6,93 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 8,15 - 11,55 | 8,45 - 11,26 | 7,50 - 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 9,08 - 14,78 | 8,85 - 13,21 | 8,88 - 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92 - 6,81 | 6,66 - 7,90 | 4,90 - 8,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,90 - 14,58 | 9,90 - 14,63 | 10,45 - 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 8,95 - 12,12 | 9,00 - 10,32 | 10,45 - 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 6,76 - 8,48 | 6,80 - 9,10 | 6,80 - 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8,95 - 11,55 | 8,02 - 11,58 | 8,02 - 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,13 - 7,53 | 2,93 - 8,20 | 2,90 - 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 - 8,91 | 4,00 - 8,10 | 4,00 - 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 45,67 - 78,97 | 29,93 - 90,55 | 29,93 - 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 39,78 - 62,55 | 24,60 - 39,80 | 22,40 - 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 32,44 - 51,55 | 22,55 - 64,77 | 22,50 - 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 16,55 - 22,67 | 13,72 - 21,55 | 13,70 - 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,60 - 21,40 | 13,70 - 21,50 | 13,77 - 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. | 58,76 - 92,56 | 38,90 - 98,96 | 38,93 - 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 12,82 - 22,45 | 13,51 - 18,20 | 14,53 - 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 28,70 - 56,78 | 32,00 - 60,50 | 29,50 - 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club | 8,56-15,68 | 6,80 - 16,83 | 6,80 - 16,80 |

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

| NORD | CENTRO | SUD |
|-----------|-----------|-----------|
| min - max | min - max | min - max |

| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,60 - 4,20 | 2,93 - 5,62 | 2,54 - 4,55 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 5,51 - 6,55 | 5,95 - 7,20 | 383 - 6,50 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 3,11 - 5,20 | 3,65 - 5,31 | 5,80 - 6,64 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2,50 - 3,55 | 1,95 - 4,16 | 2,97 - 4,55 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 8,79 - 10,93 | 8,66 - 12,65 | 8,91 - 13,64 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 6,55 - 7,49 | 5,52 - 7,23 | 7,51 - 8,70 |
| 7 | Case di cura e riposo | 7,82-8,19 | 7,88 - 8,20 | 7,80 - 10,54 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,21 - 9,30 | 6,48 - 9,25 | 7,89 - 9,26 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 4,50 - 4,78 | 4,10 - 4,52 | 3,90 - 5,51 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 7,11 - 9,12 | 7,28 - 9,38 | 8,24 - 10,21 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,80 - 12,45 | 7,31 - 10,19 | 8,98 - 13,34 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,90 - 8,50 | 5,75 - 8,54 | 6,85 - 9,34 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 7,55 - 9,48 | 7,82 - 10,10 | 7,98 - 12,75 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3.50 - 7,50 | 3,57 - 7,50 | 3,62 - 7,53 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 - 8,92 | 4,47 - 8,52 | 5,91 - 8,34 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 39,67 - 60,88 | 42,56 - 78,93 | 48,74 - 71,99 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 29,82 - 51,47 | 32,52 - 62,31 | 38,50 - 55,61 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 14,43 - 19,55 | 16,20 - 22,57 | 5,00 - 24,68 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,59 - 21,41 | 9,60 - 20,35 | 18,80 - 26,55 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 49,72 - 85,60 | 55,94 - 92,55 | 3,00 - 95,75 |
| 21 | Discoteche, night club | 8,56 - 13,45 | 8,51 - 13,42 | 8,95 - 15,43 |